

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini, | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott. Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta dell' 8 febbraio 2001, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 2 luglio 2010 l'istante esponeva quanto segue.

Tra il ricorrente e il resistente è in atto un rapporto di conto corrente (nel prosieguo denominato «conto 1»), nonché una convenzione di assegno ad esso collegata.

Il 1° giugno 2009 il resistente rifiutava, per mancanza di fondi, il pagamento di un assegno di euro cinquemila (nel seguito, anche «assegno A»). Il ricorrente provvedeva allora a versare al resistente i fondi necessari oltre gli accessori.

Apprendeva peraltro che il pagamento non gli avrebbe evitato le conseguenze negative del ritardo, quali la segnalazione del fatto alla Prefettura e l'iscrizione del suo nominativo in CAI e nel registro dei protesti. E ciò in quanto l'assegno A non avrebbe potuto nemmeno essere emesso, poiché successivo ad altro, di euro cinquecento (nel seguito, anche «assegno B»), già non pagato per difetto di provvista; e proprio tale circostanza aveva determinato la «revoca» dell'autorizzazione alla traenza di assegni, della quale, peraltro, il ricorrente – nonostante il resistente abbia riferito il contrario – sosteneva di non essere mai stato informato.

Perciò, con reclamo del 31 agosto 2009, reiterato il 2 novembre 2009 e ancora il 3 dicembre 2009, il ricorrente intimava al resistente di consegnargli copia della comunicazione della revoca, nonché la ricevuta che ne attestava il ricevimento, minacciando, altrimenti, di tutelarsi in tutte le sedi competenti.

In mancanza di riscontro, il ricorrente si è allora rivolto a questo Collegio, domandando la «consegn[a]» da parte del resistente di detti documenti e, «per il caso in cui non sussistano, [di] ordinare a[l resistente di] provved[ere] alla cancellazione immediata di ogni



trascrizione e iscrizione di pregiudizio (es. l'avvenuto inserimento nel registro dei protesti)».

Il resistente presentava controdeduzioni solo il 15 ottobre 2010, oltre il termine previsto del 23 settembre 2010, chiedendo il rigetto del ricorso.

A supporto, rappresentava circostanze ulteriori e diverse da quelle esposte dal ricorrente, così come segue.

Il ricorrente e il resistente avevano stipulato anche un altro contratto di conto corrente (nel seguito «conto 2»), oltre quello già indicato.

Il conto 2, però, veniva estinto il 26 novembre 2008, su richiesta del ricorrente, il quale poi, su detto conto, nondimeno, traeva un assegno di euro cinquecento (nel seguito «assegno C»). Assegno, questo, che il resistente non pagava non già per mancanza di fondi, ma per difetto di autorizzazione alla sua emissione; e nessun «preavviso di revoca» veniva inviato in relazione a questo assegno: la disposizione dell'art. 9-*bis* della legge n. 386/1990 non richiedendolo.

«Risulta[ndo il resistente] in regime di revoca», il resistente non pagava neppure l'assegno A, di euro cinquemila, emesso successivamente al titolo C. E lo faceva protestare.

Mentre non faceva altrettanto per l'assegno B, di euro cinquecento (il primo ad essere emesso, ma sul conto 1, non estinto); né procedeva ad alcuna segnalazione in CAI: poiché l'assegno B, non pagato per difetto di provvista, non veniva materialmente ripresentato in stanza di compensazione (essendo stato pagato dal ricorrente – a quanto questo riferisce – «in seconda battuta»).

Pertanto – concludeva il resistente –, «nessun addebito p[oteva] essergli mosso».

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 27 gennaio 2011.

DIRITTO

L'esame del ricorso richiede prima di tutto di verificarne l'ammissibilità, sotto il profilo della sua corrispondenza con il contenuto del reclamo (necessaria ai sensi della sez. 6, par. 2, delle Disposizioni di attuazione dell'art. 128-*bis*, emanate da Banca d'Italia).

E' solo con il ricorso, in effetti, che l'istante domanda la cancellazione di pregiudizievoli iscrizioni del suo nominativo in archivi accessibili a terzi, quali la CAI e il registro dei protesti. Mentre con il reclamo si limita a richiedere al resistente di fornirgli prova dell'avvenuta comunicazione della revoca ad emettere assegni e a minacciare che, in difetto, avrebbe tutelato le sue ragioni nelle sedi competenti.

Peraltro, la domanda volta ad ottenere la cancellazione di iscrizioni pregiudizievoli, a questo Collegio rivolta, può considerarsi come svolgimento naturale della minaccia formulata nel reclamo. Ciò perché il ricorrente si duole, nel reclamo come nel ricorso, che la detta comunicazione non è mai avvenuta: lamenta, segnatamente, che, a causa di ciò, non ha potuto evitare le iscrizioni pregiudizievoli del suo nominativo. Si duole, dunque, di un danno che gli è stato causato – afferma – da un comportamento del resistente. Comportamento che, implicitamente, prospetta come illecito: quando minaccia, appunto, di far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti (ove il resistente non dia prova di avergli comunicato la revoca). Ed è naturale, dunque, che, ciò minacciando nel reclamo e imputando l'evento dannoso alla condotta del resistente, da questo pretenda di essere risarcito del danno subito. E con la domanda di condanna alla cancellazione il ricorrente fa appunto valere un credito al risarcimento del danno: in forma specifica.

Deve dunque entrarsi nel merito di tale domanda.



E al riguardo occorre anzitutto notare come il resistente non precisi per quali assegni risultano iscrizioni pregiudizievoli a suo carico, delle quali pur chiede la cancellazione a titolo di risarcimento del danno; né, per vero, prova che ve ne siano state: com'era suo onere (ex art. 2697 c.c.). Pare prospettare, peraltro, che una segnalazione in CAI del suo nominativo vi sia stata già a seguito del mancato pagamento per difetto di provvista dell'assegno B. E poi che iscrizioni nel registro dei protesti siano conseguite al mancato pagamento tanto di questo assegno, come del titolo A.

Il resistente nega, tuttavia, di aver segnalato il nominativo del ricorrente, con riguardo all'assegno B, tanto presso il registro dei protesti quanto presso la CAI.

Afferma invece di aver proceduto all'iscrizione in quest'ultimo archivio del nominativo del ricorrente riguardo al mancato pagamento dell'assegno C per difetto di autorizzazione: il conto 2, sul quale tale assegno era stato tratto, essendo già stato estinto.

Perciò, poi – sostiene –, ha fatto protestare l'assegno A, dal resistente emesso quando già era stato segnalato in CAI: il trattario essendo obbligato – si esplicita – a non pagare assegni emessi «in regime di revoca» (art. 9, comma 4, l. n. 386/1990). Non ammette, peraltro, neppure che vi sia stata un'iscrizione nel registro dei protesti riguardo a quest'ultimo assegno.

E il ricorrente – si ripete – non fornisce alcuna prova del fatto che la segnalazione in CAI sia avvenuta riguardo all'assegno B, non pagato per difetto di provvista. Né che il resistente abbia proceduto per questo assegno a richiedere l'iscrizione del suo nominativo nel registro dei protesti: non dà dimostrazione che vi siano state iscrizioni del suo nominativo in tale banca dati.

Dunque, l'unica segnalazione di cui potrebbe ordinarsi al resistente di richiedere la cancellazione sarebbe quella in CAI. Ma questa non risulta avvenuta in relazione ad un assegno non pagato per difetto di fondi.

Perciò, per quanto il resistente stesso affermi di non aver avvisato previamente il cliente della segnalazione, di questa non può essere condannato a chiedere la cancellazione. Perché, come si desume dall'art. 9, comma 2, legge *cit.*, l'(adempimento dell') obbligo del trattario all'iscrizione in CAI del nominativo del soggetto che ha tratto un assegno in difetto di autorizzazione non è subordinato alla previa comunicazione all'interessato di tale iscrizione.

Con ciò, peraltro, non s'intende dire che la condotta tenuta dal resistente sia priva di ombre: anzi, illegittime omissioni pure emergono, ad avviso di questo Collegio.

Nell'esecuzione del contratto, infatti, le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede (art. 1375): ciascuna a tutelare gli interessi dell'altra quando ciò non comporti il sacrificio di preminenti interessi propri.

E ciò imponeva al resistente d'informare il ricorrente – con cui almeno un rapporto di conto corrente proseguiva – che sarebbe stato segnalato in CAI e così decaduto dalla facoltà di emettere assegni: e d'informarlo prima di procedere alla segnalazione, questa comportando automaticamente la «revoca» e dunque anche il divieto per tutte le banche di pagare assegni tratti in seguito dal resistente. Né una simile informazione sarebbe stata «gravosa» per il resistente: ché, anzi, avvenuta la «revoca», era suo dovere pretendere la stessa restituzione dei *carnet* di assegni in possesso del ricorrente.

Nondimeno, l'iscrizione in CAI del nominativo del resistente non può ritenersi atto illegittimo: non essendo stata fornita prova del fatto che questa è avvenuta per un assegno presentato tempestivamente e non pagato per difetto di provvista.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.



Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO